

## Informativa TASI 2015

### Che cos'è

La TASI è l'imposta sui servizi indivisibili erogati dal Comune, quali a titolo di esempio l'illuminazione pubblica, la protezione civile, la tutela del verde, la gestione del territorio, La TASI, insieme alla TARI (tassa sui rifiuti) e all'IMU (Imposta Municipale Propria), compone la IUC (Imposta Unica Comunale).

Riferimenti normativi:

- Legge di stabilità 2014 L. n.147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 06/05/2014;
- Aliquote e detrazioni 2015 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2015.

### Chi deve pagare

**Sono soggetti passivi i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento** (diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sui fabbricati, abitazione principale e relative pertinenze, nonché quelle ad esse assimilate.

- Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' assimilata all'abitazione principale, così come risulta dall'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal regolamento IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  - l'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze possedute dai cittadini **italiani non residenti nel territorio dello Stato** e già pensionati nel paese di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
  - le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** (DM Infrastrutture 22/04/2008);
  - **casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente dalla **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla carriera **prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui al comma 8 art. 13, di D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni;
  - **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati;

## Esenzioni

Si precisa che le esenzioni previste nella normativa IMU non sono applicabili alla TASI.

Le uniche esenzioni TASI sono quelle previste dall'art.1, comma 3, del D.L. n.16/2014, ovvero: "Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27* e successive modificazioni."

Il suddetto articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) prevede l'esenzione per:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'*articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli *articoli 8 e 19 della Costituzione*, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con *legge 27 maggio 1929, n. 810*;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'*articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222*.

## Qual è la base imponibile

La base di calcolo della TASI è la stessa dell'IMU, pertanto:

1) fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, C/6, C/7;
- 140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5;
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria D/5;
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10;
- 65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5);
- 55 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1.

Ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del Regolamento la base imponibile così calcolata è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve risultare da dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000 entro e non oltre il 16/12/2015.

Al valore imponibile ottenuto si applica l'aliquota deliberata dal Comune.

## Aliquote

Aliquota di base (ordinaria)	<b>0,0 per mille</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze, nonché quelle ad essa assimilate: <ul style="list-style-type: none"><li>- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto <b>da anziani o disabili</b> che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;</li><li>- l'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze posseduta dai cittadini <b>italiani non residenti nel territorio dello Stato</b> e già pensionati nel paese di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;</li><li>- le unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa</b>, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>- i fabbricati di civile abitazione destinati ad <b>alloggi sociali</b> (DM Infrastrutture 22/04/2008);</li><li>- <b>casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge</b>, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle <b>Forze armate</b> e alle <b>Forze di polizia ad ordinamento militare</b> e da quello dipendente dalla <b>Forze di polizia ad ordinamento civile</b>, nonché dal personale del <b>Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b> e dal personale appartenente alla carriera <b>prefettizia</b>, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</li></ul>	<b>2,7 per mille</b>
Aliquota <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> , di cui al comma 8 art. 13, di D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni	<b>0,4 per mille</b>
Aliquota <b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati	<b>0.4 per mille</b>

## Detrazioni per abitazione principale

- Detrazione di **€ 50,00** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per quelli ad essa assimilati, la cui somma delle rendite catastali (abitazione principale più le pertinenze) sia inferiore o uguale ad **€ 450,00**;
- Detrazione di **€ 20,00** per abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze della stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (indipendentemente dalla percentuale di possesso).

## Modalità e termini di versamento

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Per il 2015, l'importo del tributo dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, e la seconda rata a saldo dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2015.

Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2015.

I codici tributo da utilizzare per l'F24 sono i seguenti:

3958 TASI su abitazione principale e pertinenze

3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale

3961 TASI per altri fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati; mentre il Codice Comune è M321.

Il versamento non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuo dovuto dal soggetto passivo sia inferiore ad € 3,00.

### **Quando e come si effettua la dichiarazione**

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello che verrà messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

### **INFORMAZIONI SU CASI PARTICOLARI**

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi nel seguente orario:

Figline            Lunedì, Martedì, Giovedì ore 9:00 – 13:00  
Tel. 055/9125250 – 9125219 – 9125223 - 9125231

Incisa            Venerdì ore 9:00 – 13:00  
Tel. 055/8333447